

Convenzione

Tra

ARCoPu Associazione Regionale dei Cori Pugliesi APS con sede legale in Via Margherita di Savoia, 13 a Villa Castelli in provincia di Brindisi, codice fiscale 93186580721 e partita iva 01964630741, numero di iscrizione alla Camera di Commercio di Brindisi Rea BR-152558, pec: arcopu@poste-certificate.it rappresentata dal presidente Dott. Pierfranco Semeraro, nato a _____ il _____, il quale interviene non in proprio ma qualità di rappresentante legale, domiciliato per la sua funzione presso la sede di ARCoPu in Via Margherita di Savoia, 13 – Villa Castelli (BR) di seguito denominata *ARCoPu*

e

L'Università di Foggia, con sede legale in Foggia, Via Antonio Gramsci 89/91, codice fiscale 03016180717, rappresentata ai fini del presente atto dal Rettore pro tempore, prof. Lorenzo Lo Muzio, nato a _____, il _____, autorizzato alla firma del presente atto dalla delibera del SA del _____ punto ____ e dalla Delibera del CdA del _____ punto ____ , inseguito denominata *Università*

premesso che

> L'Università partecipa alla promozione, organizzazione e realizzazione dei servizi culturali e formativi sul territorio regionale, nazionale e internazionale, anche sviluppando rapporti con istituzioni pubbliche e private, nonché con imprese italiane ed estere, nel campo della ricerca e della formazione, attraverso contratti, convenzioni, consorzi ed ogni altra forma utile;

> L'Università ritiene necessaria l'implementazione dell'offerta culturale verso la sua popolazione studentesca così come verso il territorio attraverso l'istituzionalizzazione di una stagione concertistica all'interno dell'Univeristà;

> L'Università ritiene che la musica abbia effetti positivi nello sviluppo cognitivo apportando benefici allo sviluppo delle capacità intellettive come dimostrato di innumerevoli ricerche e studi;

> ARCoPu ha tra gli obiettivi principali quello della promozione della musica, obiettivo questo che persegue attraverso una mirata strategia di comunicazione;

> ARCoPu e l'Università intendono investire nella formazione al fine di fare leva sull'eccellenza, svolgendo un ruolo privilegiato nella progressiva costruzione di in sistema integrato di relazioni territoriali e internazionali sui temi della valorizzazione della cultura;

> La formazione rappresenta per ARCoPu un importante obiettivo perseguito sistematicamente. E questo viene ottenuto sia attraverso la *Scuola di formazione corale* che viene articolata prima dei grandi progetti corali, i grandi eventi del Coro Regionale ARCoPu e ancora attraverso la *Scuola Superiore Biennale per*

Direttori di coro per la scuola primaria, progetto quest'ultimo che da oltre dieci anni rappresenta la punta di diamante della formazione corale in Puglia e che impatta fortemente con la coralità scolastica;

> Attraverso l'attività del *Coro Giovanile Pugliese*, insostituibile strumento musicale ARCoPu allestisce organici progetti repertoriali molti dei quali vanno nella direzione del contemporaneo;

> ARCoPu si occupa di *produzione discografica* ed *editoriale* da oltre un decennio portando alla ribalta progetti speciali anche contemporanei dedicando grande spazio e attenzione al Novecento pugliese;

tutto ciò premesso

l'Università di Foggia e ARCoPu di seguito denominate singolarmente anche *Parte* e congiuntamente anche *Parti*, con la sottoscrizione della presente convenzione

si impegnano

nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali a promuovere congiuntamente, in un'ottica di sistema, opportunità e iniziative di collaborazione riconducibili ai naturali ambiti di rispettiva afferenza e

convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1 – Premesse

1. Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2 – Oggetto

1. Le Parti intendono congiuntamente promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione nei seguenti ambiti:

a) Sostenere, in un'ottica di sistema, il potenziamento delle *relazioni e interazioni* tra enti e istituzioni formative, di ricerca, di produzione, diffusione e promozione artistica, culturale e scientifica, presenti sul territorio regionale;

b) Consolidare e incrementare le iniziative congiunte volte a promuovere i rispettivi *rapporti internazionali*, rendendo reciprocamente disponibili il know how e i contatti acquisiti;

c) Promuovere iniziative condivise, anche sperimentali, di ricerca e di *formazione*, anche mediante la realizzazione di percorsi formativi congiunti come nella *Scuola Superiore Biennale di Direzione di Coro* e nell'attivazione di progettazioni formative congiunte;

d) ARCoPu offrirà supporto e consulenza strategica e artistica per l'istituzione del *coro stabile dell'Università di Foggia*;

e) ARCoPu e L'Università lavoreranno al fine di istituire la stagione concertistica;

d) Promuovere e realizzare iniziative di collaborazione in partenariato, con particolare riguardo a iniziative progettuali per la partecipazione a *bandi* di finanziamento locali, nazionali, fondi fus e extrafus, transfrontalieri e/o comunitari;

Articolo 3 – Tavolo di coordinamento

1. Per l'attuazione delle attività di cui all'art. 2, le Parti costituiscono un Tavolo di coordinamento costituito per conto di ARCoPu da

a) Pierfranco Semeraro;

b) Michele Ieluzzi;

c);

per L'Università

a) _____

b) _____

c) _____

2. Al Tavolo il compito di valutare, promuovere, organizzare e monitorare le iniziative di comune interesse.

Articolo 4 – Accordi attuativi

1. La collaborazione tra ARCoPu e l'Università, finalizzata al perseguimento dei fini istituzionali delle *Parti*, potrà essere attuata tramite la stipula di appositi e ulteriori accordi attuativi tra le *Parti* nel rispetto della presente convenzione e della normativa vigente.
2. Le Parti potranno concordare, attraverso tali accordi, la realizzazione di progetti di ricerca applicata o altre iniziative in ordine ad attività scientifiche e/o di formazione ritenute di comune interesse nel rispettivo ambito istituzionale, atte ad ottenere gli obiettivi prefissati.
3. Gli accordi attuativi disciplinano le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando in particolare, gli aspetti di natura scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.
4. Sono in ogni caso confermati nella loro piena validità eventuali accordi attuativi stipulati in data precedente alla sottoscrizione del presente Atto.

Articolo 5 – Oneri

1. La presente convenzione non comporta oneri a carico delle *Parti*. Gli eventuali oneri, da intendersi quali ristoro delle spese sostenute dalla *Parti* per i servizi resi, saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'articolo 4 della presente convenzione.

Articolo 6 – Attrezzature

1. Per consentire lo svolgimento della generale attività di cui all'articolo 2 le *Parti* mettono reciprocamente a disposizione l'uso delle proprie attrezzature e delle proprie sale.

Articolo 7 – Coperture assicurative

1. L'Università dà atto che il personale universitario e gli studenti che svolgeranno attività di cui all'articolo 2 presso i locali dell'Università sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.
2. ARCoPu garantisce analoga copertura assicurativa ai propri collaboratori e artisti coinvolti nello svolgimento delle attività connesse alla presente convenzione;
3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Articolo 8 – Durata

1. La presente Convenzione ha la durata di anni tre a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata, a scadenza in seguito ad accordo scritto tra le *Parti*.
2. E' fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente convenzione.
3. Al termine della presente Convenzione le *Parti* redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli eventuali costi e/o benefici derivanti dagli accordi attuativi stipulati.

Articolo 9 – Trattamento dei dati personali

1. I dati trattati in esecuzione della presente convenzione, saranno utilizzati per i soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione o riservatezza dei dati e delle informazioni (D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, *Codice in materia di protezione dei dati personali* e ss.mm.ii.).

Articolo 10 – Riservatezza

1. Le *Parti* si impegnano, tramite apposite procedure, a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza del presente impegno.

Articolo 11 – Limitazione di responsabilità

1. I sottoscrittori della presente convenzione non si assumono le obbligazioni delle altre *Parti* né possono assumere obbligazioni per conto delle altre Parti e così vincolarle verso terzi, salvo autorizzazione espressa.

Articolo 12 – Clausola di salvaguardia

1. Qualora l'attività derivante dalla presente convenzione possa, anche potenzialmente, comportare occasione di impegno non compatibile con le risorse finanziarie dei contraenti, le *Parti* si riservano il diritto di recedere con comunicazione raccomandata A/R all'altro contraente, ovvero mediante pec, per giusta causa.
2. Parimenti, ciascun contraente si riserva il diritto di recedere, con preavviso di mesi sei da inviarsi con lettera raccomandata A/R, ovvero mediante pec, nel caso di inattività protratta, o attività che rappresenti duplicazione di altre, o attività aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi

non strettamente correlati con il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Il recesso ha effetto decorsi sei mesi dalla data di notifica dello stesso.

3. Le Parti inoltre hanno facoltà di sciogliere consensualmente la presente convenzione.
4. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.
5. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le *Parti* concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione della convenzione, salvo quanto diversamente disposto negli stessi.

Articolo 13 – Controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le *Parti* nel corso dell'esecuzione della presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Foggia.

Articolo 14 – Registrazione

1. Il presente contratto viene redatto in un unico originale in formato digitale ed è soggetto sempre all'imposta di bollo assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Foggia – Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Foggia prot. n. 7406 del 10/07/2000;
2. Il presente Atto, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa tariffa part I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di entrambe le *Parti* per metà.
3. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto dalle *Parti* a Luogo in data

Il Rettore dell'Università di Foggia

Prof. Lorenzo Lo Muzio

Il Presidente di ARCoPu

Dott. Pierfranco Semeraro